

N. 3080/2003 R.G.

Sent. 11268/05

Rep. 9075/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della dott. Lucia Formica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

[redacted] elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende, per procura a margine all'atto di citazione;

ATTORI

contro

[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore;

CONVENUTA CONTUMACE

e

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 26 maggio 2005 e riportate sui fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.1.2003 alla sig.ra [redacted] e il 28.6.2003 alla [redacted] (presso il suo legale rappresentante, sig. [redacted]), i sig.ri [redacted] convenivano in giudizio i predetti soggetti ed esponevano che in data 18.12.1997 avevano sottoscritto con la [redacted] un contratto preliminare di compravendita relativo ad un appartamento da costruire in [redacted] la cui consegna era prevista per il 1.1.2000, ed avevano versato acconti per lire [redacted] in data 18.12.1997 e per lire [redacted] in data [redacted]



7.1.98. Tuttavia, proseguivano gli attori, l'appartamento in questione non era mai stato costruito ed anzi era emerso che il Comune di [redacted] non aveva neppure rilasciato la concessione edilizia, come da attestazione del 24.3.1999. Vani erano stati poi i tentativi di ottenere la restituzione delle somme versate, che erano risultate parte incassate dalla sig.ra [redacted]

Tutto ciò premesso, gli attori sostenevano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società convenuta nonché della sig.ra [redacted] per aver incassato due degli assegni senza averne titolo, e chiedevano la condanna di entrambe le parti convenute alla restituzione delle somme di cui sopra e di [redacted] anche la risarcimento del danno.

La [redacted] non si costituiva e veniva dichiarata contumace, malgrado la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e del verbale dell'udienza di prima comparizione, nel corso della quale era stata disposta la rinnovazione della citazione, notificazione effettuata a mezzo del servizio postale alla residenza del legale rappresentante della società sig. [redacted], che ha personalmente sottoscritto la cartolina avviso di ricevimento.

Si costituiva invece la [redacted], la quale chiedeva di essere assolta dalla domanda degli attori, facendo presente che gli assegni dagli stessi emessi a favore della società [redacted] erano stati versati sul conto corrente della società, mentre ella si era limitata a girare gli assegni per l'incasso, in quanto appositamente autorizzata.

All'udienza del 26.5.05 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta per la decisione dopo il deposito di comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione prodotta risulta che in data 18.12.1997 il sig. [redacted] allora legale rappresentante della [redacted] ed il sig. [redacted] hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita (doc. [redacted] att.) in relazione ad un'unità immobiliare che la società si apprestava a costruire. Il contratto prevedeva al punto 8 la consegna entro il 1.1.2000 e nelle premesse erano riportati gli estremi di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di [redacted]

E' documentato, inoltre, che il sig. [redacted] in data 19.12.1997 versava alla [redacted] le somme di lire [redacted] e lire [redacted] mediante due assegni tratti su conto corrente della sig.ra [redacted], quindi in data 7.1.98 le somme di lire [redacted] mediante due assegni da lui stesso emessi (doc. [redacted]).

E' poi fuori di dubbio che l'appartamento in questione non è mai stato consegnato, malgrado il lunghissimo periodo trascorso dal termine contrattualmente fissato per la consegna, e addirittura è documentato che non è mai stato rilasciato il permesso a costruire il complesso edilizio in cui l'appartamento era inserito, come comunicato dal Comune di [redacted] (doc. [redacted]).

E', pertanto, di tutta evidenza l'inadempimento della società convenuta rispetto alle



obbligazioni assunte con il contratto preliminare ed il conseguente il diritto del sig. [redacted] di ottenere la restituzione degli anticipi sul prezzo.

Del resto, il comportamento processuale della [redacted] rimasta contumace, denota la mancanza di valide eccezioni e difese da opporre alla controparte.

Poiché è altrettanto evidente che parte delle somme, lire [redacted] pari a € [redacted] sono state anticipate dalla sig.ra [redacted] ricorrono i presupposti per la condanna direttamente a favore di quest'ultima.

Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna della convenuta [redacted] a restituire agli attori una parte delle somme per cui è causa. Invero, dalla documentazione in atti è provato che la convenuta ha sì apposto sul retro degli assegni emessi dalla sig.ra [redacted] la propria sottoscrizione per l'incasso, ma ciò ha fatto spendendo il nome della società [redacted] (come ben è evidenziato dal timbro che accompagna la sottoscrizione, doc. [redacted] att.) e, quindi, agendo per conto della società stessa. Il doc. n. [redacted] prodotta dalla convenuta, del resto, attesta che la convenuta era una delle persone indicate dalla società come abilitate ad operare sul conto corrente intestato alla società medesima e, infine, il doc. n. [redacted] dimostra che i due assegni in questione sono stati versati sul conto corrente della [redacted]. Risulta, dunque, documentato che la sig.ra [redacted] si è limitata ad effettuare presso lo sportello bancario l'operazione di incasso degli assegni emessi a favore di [redacted] mentre del relativo importo ha beneficiato esclusivamente la società.

Sulle somme dovute agli attori decorrono gli interessi legali dalla dazione al saldo effettivo.

Gli attori non hanno dimostrato né dedotto prove in ordine all'ulteriore danno subito per fatto delle parti convenuti.

Le spese seguono la soccombenza e, in mancanza di nota spese, si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra la convenuta [redacted] e gli attori.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

respinta ogni altra domanda ed eccezione;

condanna la [redacted] a restituire agli attori la somma di € [redacted] oltre agli interessi legali dal 19.12.1997 al saldo effettivo;

condanna la [redacted] a restituire al sig. [redacted] la somma di € [redacted] oltre agli interessi legali dal 7.1.1998 al saldo effettivo;

respinge la domanda svolta nei confronti della sig.ra [redacted]




condanna la [redacted] alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori, che liquida in complessivi [redacted] (di cui [redacted] per spese, [redacted] per diritti e [redacted] per onorari) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;

dichiara compensate le spese tra gli attori e la convenuta Litta Modignani.

Milano 18.10.2005.

Il Giudice
dott. Lucia Formica



Francesco d'Alas

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 19 OTT. 2005

